

L'imposta di registro proporzionale penalizza le operazioni societarie di ricapitalizzazione?

di Roberto Tombolesi

Nella sentenza n. 15585 del 2010, la Corte di cassazione sancisce l'obbligo di assoggettare ad imposta di registro proporzionale il contratto di finanziamento stipulato verbalmente tra i soci e la società, qualora se ne faccia menzione nel verbale assembleare di copertura delle perdite, mediante rinuncia al credito da parte dei soci. La pronuncia non appare condivisibile, sia perché assoggetta tali operazioni societarie sul capitale ad un regime tributario più oneroso rispetto ad altre operazioni di analogo tenore, sia perché si pone in contrasto con gli orientamenti pregressi della prassi e della giurisprudenza.

Con la sentenza n. 15585 del 2010 (1), la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria ed ha cassato la sentenza della Commissione di II grado di Bolzano. La sentenza di merito, appellata in Cassazione, aveva respinto la pretesa dell'Ufficio del registro di considerare mutuo a tutti gli effetti, e pertanto sottoposto a registrazione con aliquota del 3%, ex art. 9 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), la rinuncia da parte di due soci al credito derivante dai finanziamenti precedentemente concessi alla società, contenuta nella delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite, e sua ricostituzione con l'acquisizione delle somme versate a patrimonio netto della società.

Nel precedente giudizio di merito, erano state accolte le ragioni del contribuente ed era stato affermato che, non essendovi alcun accordo scritto in ordine alle modalità di finanziamento, la presunzione di mutuo che era stata dedotta dall'Ufficio «in modo puramente indiretto» dalla sola collocazione del finanziamento come posta passiva del bilancio, non era rilevante ai fini dell'applicazione del tributo.

L'Ufficio, nell'appellare questa sentenza, aveva denunciato la violazione dell'art. 9 della Tariffa, Parte I, e dell'art. 22 del T.U.R., per l'omesso assoggettamento a tassazione di un atto enunciato nella delibera di copertura perdite, rappresentato dal contrat-

to di finanziamento soci a fronte del quale era stato iscritto un debito nel bilancio della società.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, richiamando il comma 1 dell'art. 22 del T.U.R., nella parte in cui prevede che «se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate». Secondo il parere dei giudici togati, dunque, va assoggettato ad imposta di registro proporzionale con aliquota del 3% il finanziamento soci menzionato in una delibera assembleare di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci stessi alla restituzione delle somme erogate, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento.

Operazioni societarie di ricapitalizzazione mediante rinuncia ai crediti da parte dei soci

Nella dottrina (2) precedente all'arresto in esame

Roberto Tombolesi - Dottore commercialista in Roma - Partner - Lexjus Roma - Avvocati e Dottori commercialisti associati

Note:

(1) Per il testo della sentenza cfr. pag. 3496.

(2) Crf. G. Arnao, *Manuale dell'imposta di registro*, Milano, 2005, pag. 333 ss.; A. Busani, *L'imposta di registro*, IPSOA, 2009, pag. 470,

(segue)

era consolidata l'opinione che le operazioni di ricapitalizzazione, realizzate mediante la rinuncia dei soci ai crediti per pregressi finanziamenti concessi a favore della società, scontassero l'imposta di registro in misura fissa, per effetto dell'assimilazione delle remissioni dei debiti fatte dai soci ai conferimenti in denaro.

La teoria dell'equiparazione delle remissioni dei debiti, effettuate dai soci nei confronti della società, ai conferimenti in denaro trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte di cassazione 6 ottobre 1976, n. 3826 (3) che, seppure riferita alla vecchia imposta di registro, contiene un principio considerato valido anche nella normativa *post* Testo Unico. Nell'esaminare l'operazione di ripianamento delle perdite, mediante rinuncia dei soci ai crediti per finanziamenti concessi alla società veniva, affermato che: «la remissione di un debito deve considerarsi alla stregua di un conferimento di credito, quando essa sia preordinata al raggiungimento delle finalità sociali e con esse a tutelare l'interesse dei singoli soci. Tale intervento è particolarmente evidente quando la società versa in una situazione di grave passivo e la remissione appaia il mezzo più opportuno per sanarlo e consentire alla società di riprendere il corso dei propri affari». Continuava la Suprema Corte stabilendo che: «tale essendo lo scopo della remissione, essa ha molta più analogia con i conferimenti di denaro o di beni mobili che con le rinunce a crediti».

In base a questa ricostruzione, la rinuncia al credito da parte del socio, quando è funzionale al conferimento nella società ed è finalizzata alla realizzazione dell'aumento del capitale, andrà tassata al pari del conferimento di denaro secondo la disciplina prevista dall'art. 4, lett. a), punto 5), della Tariffa, Parte I, con l'imposta in misura fissa (attualmente pari ad euro 168,00).

Ulteriore conseguenza dell'assimilazione della rinuncia al credito da parte del socio al conferimento di denaro è la non applicazione dell'art. 6 della medesima Tariffa, il quale disciplina in generale le cessioni di crediti e le remissioni di debiti, ma in ipotesi diverse da quelle poste in essere in ambito societario e nel contesto di un conferimento.

Il Ministero delle finanze stesso (4) aveva recepito questo orientamento della giurisprudenza precisando che: «quando la remissione del debito fatta dal socio in favore della società è preordinata al

raggiungimento delle finalità sociali e con essa è intesa a tutelare indirettamente anche l'interesse dei singoli soci, non può qualificarsi come un puro e semplice atto di liberazione, assimilabile, ai fini fiscali, alle quietanze (e quindi alle fattispecie contenute nell'art. 6 della Tariffa, Parte I - *N.d.R.*), ma deve considerarsi in sostanza un vero e proprio conferimento di crediti effettuato in favore della società, e come tale, tassabile con l'aliquota propria degli aumenti di capitale».

Secondo queste argomentazioni, l'operazione societaria di aumento di capitale mediante remissione dei debiti per finanziamenti da parte dei soci ha una sua precisa disciplina nell'ambito dell'imposta di registro (rientrando tra le fattispecie previste dall'art. 4, lett. a), punto 5), della Tariffa, Parte I, con la conseguenza di poter escludere l'applicazione dell'art. 9 della Tariffa, Parte I, che in maniera residuale tassa, con l'aliquota del 3%, gli altri negozi a contenuto patrimoniale.

Fin qui gli orientamenti che hanno caratterizzato la giurisprudenza (5) e la prassi che si erano formate nel periodo antecedente all'arresto giurisprudenziale con il quale la Corte di cassazione è tornata ad esaminare l'argomento, ma sotto un profilo diverso.

Conclusioni della Corte di cassazione

Nella sentenza in commento i giudici hanno focalizzato l'attenzione sui due atti attraverso i quali si realizza l'operazione di ricapitalizzazione, consistenti, il primo, nella stipulazione di un generico contratto (in forma verbale) di finanziamento tra i soci e la società beneficiaria e, il secondo, nella

Note:

(segue nota 2)

precisa che l'operazione di ricapitalizzazione può avvenire in due modalità:

1) la società iscrive nel patrimonio netto una riserva corrispondente all'ammontare del credito rinunciato dal socio che successivamente viene utilizzato per l'aumento di capitale in forma gratuita;

2) il socio sottoscrive un aumento di capitale a pagamento per poi liberare il debito da sottoscrizione con la compensazione del credito da restituzione del finanziamento.

Secondo l'autore, in entrambe le ipotesi si applica l'imposta di registro in misura fissa.

(3) In *Giur. it.*, 1977, I, I, pag. 258; *Rass. Avv. Stato*, 1977, I, 6, pag. 161; *Riv. not.*, 1977, II, pag. 390.

(4) Cfr. R.M. 1° marzo 1978, n. 250638, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(5) Anche la giurisprudenza di merito più recente ha ribadito questa tesi: *Comm. trib. prov. di Roma*, 22 febbraio 2010, n. 58.

deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale.

A parere della Corte di cassazione è ininfluenza che il finanziamento sia usato per l'operazione sul capitale della società e pertanto, tenuto conto che l'atto presentato per la registrazione (verbale di assemblea con aumento del capitale sociale, mediante rinuncia al credito da parte dei soci) contiene l'enunciazione di una convenzione a contenuto patrimoniale stipulata tra le stesse parti (il contratto di finanziamento), ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'enunciazione, ex art. 22 del T.U.R.

Da ciò ne consegue la tassazione del contratto di finanziamento con l'imposta proporzionale del 3%, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte I.

Rispetto alle precedenti pronunce in cui era stata enfatizzata la correlazione tra il contratto di finanziamento e l'aumento di capitale e da cui derivava l'assoggettamento del primo atto ad imposta di registro fissa (al pari dei conferimenti in danaro), adesso i due atti sono considerati autonomamente, come emerge dall'inciso della sentenza: «va quindi assoggettato ad imposta (in misura proporzionale - *N.d.R.*) il finanziamento soci (...) a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento, che è irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo».

L'applicazione dell'imposta di registro proporzionale che, secondo l'arresto giurisprudenziale in commento deve essere applicata alle operazioni societarie di conferimento attuate mediante rinuncia ai crediti dei soci, nella sostanza produce un aggravio del loro regime fiscale rendendole meno vantaggiose rispetto alle altre forme di conferimento tassate con l'imposta fissa.

Alla luce di questa conseguenza sul piano sostanziale ci si può forse interrogare sulla coerenza del giudizio della Corte di cassazione rispetto al programma di riduzione dell'imposizione delle operazioni societarie sul capitale avviato dal legislatore nazionale, per adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria, con l'entrata in vigore dell'art. 10, comma 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e completato con l'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000).

In tal senso si rammenta che, proprio a seguito della Finanziaria 2000, che ha introdotto l'imposta fissa sui conferimenti di danaro, beni mobili e titoli,

l'attuale regime fiscale dei conferimenti societari risulta caratterizzato dall'applicazione quasi generalizzata dell'imposta in misura fissa, fatta eccezione per i conferimenti di beni immobili e di unità da diporto (che scontano la corrispondente aliquota proporzionale) (6).

Queste modifiche normative affondano le loro radici nelle direttive comunitarie 69/335/CEE del 17 luglio 1969, 73/80/CEE del 9 aprile 1973 e 85/303/CEE del 10 giugno 1985, che avevano l'obiettivo (7) primario di ridurre al minimo l'impatto dell'imposta sui conferimenti sulla libera circolazione dei capitali, eliminando eventuali balzelli sui flussi finanziari non espressivi di capacità contributiva. Tale passo si era reso utile per favorire l'unione economica degli Stati membri, impedendo doppie imposizioni e disparità di trattamento, che fossero di ostacolo alla libera circolazione dei capitali.

Tassazione degli atti «enunciati» nel nuovo giudizio della Corte di cassazione

Nella decisione in commento, la motivazione trae fondamento dall'applicazione dell'art. 22 del T.U.R. sull'«enunciazione» atti e sancisce l'obbligo di assoggettare ad imposta di registro proporzionale il contratto di finanziamento stipulato verbalmente tra i soci e la società, qualora se ne faccia menzione nel verbale assembleare di copertura delle perdite, mediante remissione da parte dei soci al credito per finanziamento.

L'art. 22 della legge del registro - applicabile ai contratti verbali in virtù del richiamo contenuto nell'art. 3, comma 2, della stessa legge (8) - preve-

Note:

(6) Per un approfondimento del tema cfr. C.M. 30 marzo 2000, n. 62/E, in *Banca Dati BIG*, IPSOA; B. Ianniello, «Aumenti di capitale e conferimenti tra vecchia e nuova normativa», in *Corr. Trib.* n. 14/2001, pag. 1005; P. Muccari, «Ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale», *ivi* n. 6/2002, pag. 502.

(7) Nel preambolo della direttiva 69/335/CEE si legge che «le imposte indirette sulla raccolta di capitali, attualmente in vigore negli Stati membri, e cioè l'imposta sui conferimenti di capitali in società (in Italia, l'imposta di registro - *N.d.R.*) e l'imposta di bollo sui titoli, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un'opportuna armonizzazione».

(8) L'art. 3, comma 2, del T.U.R., relativo alla disciplina dei contratti verbali, dispone che «per gli altri contratti verbali (diversi da quelli indicati nel comma 1, che sono soggetti a registrazione - *N.d.R.*) si applicano le disposizioni dell'art. 22».

IL PROBLEMA APERTO

Requisiti dell'enunciazione

Secondo il giudizio espresso dalla Corte di cassazione nella **sentenza n. 15585 del 2010**, i requisiti che consentono di configurare l'istituto dell'**enunciazione** sussisterebbero nel caso dell'operazione di **ricapitalizzazione con remissione del debito** da parte dei soci. Ma questa argomentazione si presta a delle osservazioni **critiche** poiché sembra carente il **requisito soggettivo** dell'istituto e, in **alcuni casi**, può non sussistere anche il **requisito oggettivo**.

de che, se in un atto sono enunciate delle disposizioni già contenute in contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse persone intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Il comma 2 precisa inoltre che, per i contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, l'enunciazione non opera qualora gli effetti delle disposizioni enunciate siano cessati o cessino in virtù della stipulazione dell'atto enunciante.

Sulla base di questa disposizione, affinché l'atto enunciato sia assoggettato a tassazione non è sufficiente, quindi, la sua semplice menzione in un altro atto, ma è necessario che sia individuata chiaramente la convenzione enunciata nei suoi elementi essenziali, sia oggettivi che soggettivi (9).

Infine, per applicare questo istituto è indispensabile che la convenzione stipulata *ab origine*, da assoggettare ad imposta, sia ancora vigente al momento della sua enunciazione, e che non cessi di produrre effetti giuridici in conseguenza dell'enunciazione stessa.

Il requisito soggettivo, rappresenta il presupposto minimo per sottoporre a tassazione le disposizioni oggetto di enunciazione (10), ed è rispettato in caso di identità delle parti dell'atto enunciato con quelle dell'atto enunciante (11).

Sotto il profilo oggettivo, l'atto sottoposto a registrazione deve indicare gli estremi che consentano di identificare chiaramente il contenuto negoziale delle disposizioni menzionate e non registrate. Devono, quindi, risultare chiaramente tutti gli elementi che sono necessari per consentire la registrazione dell'atto enunciato, compresa la sua base imponibile.

Secondo il giudizio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento, i requisiti di legge che consentono di configurare l'istituto dell'enunciazione sussisterebbero nel caso dell'operazione di ricapitalizzazione con remissione del debito da parte dei soci, ma questa argomentazione

si presta a delle osservazioni critiche (12).

Nel caso di specie, l'identità soggettiva che deve sussistere tra le parti che partecipano all'atto enunciante ed a quello enunciato è discutibile, atteso che il verbale di assemblea, presentato per la registrazione, è un atto unilaterale in cui interviene l'insieme dei soci (13), diversamente, dall'atto di finanziamento eventualmente enunciato, che ha come parti il socio e la società.

Nelle operazioni sul capitale della specie, può difettare anche il requisito oggettivo ove si consideri che normalmente nelle delibere assembleari di ripianamento delle perdite, mediante remissione del debito dei soci, non sono indicati tutti gli elementi (dell'eventuale atto enunciato) che normalmente caratterizzano un contratto di finanziamento, quali la data di concessione del finanziamento, l'importo originario del finanziamento concesso dai soci che ha originato il credito da questi ultimi vantato nei confronti della società (14), le modalità di rimborso, la durata del finanziamento, gli eventuali interessi, ecc.

Note:

(9) Per un approfondimento dell'istituto dell'enunciazione di atti, cfr. A. Busani, *op. cit.*, pag. 217 e ss.; Id., «Presupposti per la imponibilità della "enunciazione" di atti non registrati», in *Corr. Trib.* n. 2/2010, pag. 141; Id., La «enunciazione» di contratti verbali e di atti scritti», *ivi* n. 47/2009 pag. 3851; G. Arnao, *op. cit.*, pag. 132 ss.

(10) In tal senso Comm. trib. Il gr. di Bolzano, 19 marzo 2003, n. 30.

(11) Il requisito soggettivo si intende realizzato anche nel caso in cui le parti dell'atto enunciato siano semplicemente presenti nell'atto enunciante, cfr. G. Arnao, *op. cit.*, pag. 132.

(12) Tra i primi commentatori, A. Busani («Ricapitalizzare costerà di più», in *Il Sole - 24 Ore - Norme e Tributi* del 12 settembre 2010) ha evidenziato le criticità della sentenza tra le quali anche il richiamo di precedenti pronunce della Corte di cassazione forse non in tema.

(13) Difficilmente l'insieme dei soci che ha assunto una delibera può essere ricondotto al concetto di «parte» che è proprio dei rapporti contrattuali.

(14) L'importo del credito dei soci verso la società, oggetto di remissione, può non coincidere con l'ammontare del finanziamento originariamente concesso nel caso ci siano state delle parziali restituzioni.

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Aggravio del regime fiscale

— L'applicazione dell'imposta di registro **proporzionale** alle operazioni societarie sul capitale attuate mediante **rinuncia** ai **crediti** da parte dei soci produce un aggravio del loro regime fiscale.

— Per evitare tale aggravio si potranno porre in essere opportuni accorgimenti, articolando le operazioni di ricapitalizzazione in modo che sfuggano all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro: ad esempio, procedendo alla **restituzione** del **finanziamento prima** dell'adozione della **delibera** di **aumento del capitale** ed al successivo **conferimento** in società del denaro, oppure attraverso la preventiva **conversione del finanziamento** soci in versamento in **conto capitale** ed il successivo utilizzo della riserva di patrimonio netto, in questo modo generata, per l'aumento del capitale sociale.

Infine si rileva che la convenzione enunciata, consistente nel contratto verbale di finanziamento non soggetto a registrazione in termine fisso, cessa i suoi effetti proprio con la stipulazione del verbale dell'assemblea dei soci ed in particolare per effetto della remissione del credito da parte dei soci in esso contenuto (15). In tal senso si era pronunciata la stessa Corte di cassazione (16) che, investita della questione dell'ammissibilità della compensazione tra i crediti vantati dai soci per finanziamenti ed i debiti di conferimento che il socio ha verso la società conferitaria, ha affermato che il finanziamento si estingue nel momento stesso in cui questo forma oggetto di compensazione.

Considerazioni conclusive

La sentenza in rassegna desta interesse (se non preoccupazione) nella pratica professionale in quanto produce un aggravio sul piano della tassazione di quelle operazioni societarie sul capitale realizzate mediante rinuncia al credito da parte dei soci che, secondo il giudizio della Corte, scontano adesso l'imposta di registro proporzionale del 3%. Per quanto riguarda il futuro, si potranno porre in essere degli opportuni accorgimenti per evitare il più gravoso regime fiscale, articolando le operazioni di ricapitalizzazione in modo che sfuggano all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro. Ad esempio, procedendo alla restituzione del finanziamento prima dell'adozione della delibera di aumento del capitale ed al successivo conferimento in società del denaro, oppure attraverso la preventiva conversione del finanziamento soci in versamento in conto capitale ed il successivo utilizzo della riserva di patrimonio netto, in questo modo generata, per l'aumento del capitale sociale. Qualora nel futuro non si dovessero registrare sull'argomento nuovi e più favorevoli orientamenti

giurisprudenziali, l'effetto penalizzante sarà maggiormente avvertito per quelle operazioni di ricapitalizzazione che sono state poste in essere in passato assoggettandole ad imposta di registro fissa per le quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento e che, a seguito della nuova pronuncia, possono essere contestate dall'Amministrazione finanziaria con l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3%.

Note:

(15) Per completezza di esposizione, si segnala l'opinione contraria di Comm. trib. centr., 6 maggio 1985, n. 4426 (in *Banca Dati BIG, IPSOA*), secondo la quale la rinuncia dei soci in favore di un beneficiario, la società, è un atto di trasferimento e non di estinzione del credito. La rinuncia che provoca l'estinzione è, in tutto l'ordinamento, quella abdicativa e impersonale.

(16) Cass., 24 aprile 1998, n. 4236

LA SENTENZA

Cassazione, Sez. trib., Sent. 30 giugno 2010 (27 maggio 2010), n. 15585 - Pres. Altieri - Rel. Sotgiu

È soggetto ad imposta di registro proporzionale, con aliquota del 3%, il finanziamento concesso alla società dai propri soci, che è intervenuto sulla base di un contratto verbale tra i soci finanziatori e la società finanziata, quando sia «enunciato» nel verbale di assemblea con cui viene deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato da perdite, mediante la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso, con la definitiva acquisizione delle somme versate nel patrimonio della società ed a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento.

Svolgimento del processo

L'Ufficio del registro rilevava, all'atto di registrazione della delibera, assunta il 16 marzo 1998 dalla società M., di azzeramento del capitale sociale per perdite e sua ricostituzione attraverso la rinuncia di due soci ai crediti derivanti da finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, che il predetto finanziamento, da considerarsi mutuo a tutti gli effetti, non era stato sottoposto a registrazione, e pertanto ingiungeva alla società il pagamento dell'aliquota del 3%, prevista dall'art. 9 della Tariffa di registro, sulle somme erogate.

La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, confermando con sentenza 22 dicembre 2004 la sentenza di primo grado, ha affermato che pur non essendovi alcun accordo scritto in ordine alle modalità di finanziamento, che la società in difficoltà finanziarie aveva chiesto (con lettera ai soci del 23 gennaio 1996) fosse a tasso zero, la presunzione di mutuo era stata dedotta «in modo puramente indiretto» dalla collocazione del finanziamento stesso come posta passiva di bilancio, onde non ricorrerebbero i presupposti di tassabilità di cui alla Tariffa di registro.

L'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo, senza resistenza da parte dell'intimata.

Motivi della decisione

Con il proposto ricorso si deduce la violazione dell'art. 9 della Tariffa, Prima I, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 22 stesso D.P.R., artt.

115 e 116 c.p.c., oltreché vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla omessa sottoposizione a tassazione di un atto enunciato nella delibera di copertura perdite, concretatosi in un contratto di finanziamento soci iscritto nel bilancio come posta debitoria.

Il ricorso è fondato.

Premesso che, come riconosce la sentenza impugnata, non è intervenuto alcun accordo scritto fra le parti, e che il finanziamento è stato correttamente inserito, quale prestito dei soci, fra le poste passive, l'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali (o atti scritti) posti in essere fra le parti, intervenute nell'atto che ne contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate. Va quindi assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento (cfr. Cass. nn. 17899 del 2005; 5946 del 2007; 11756 del 2008) (1), che è irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo.

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Null'altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

I profili processuali della vicenda comportano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Nota:

(1) Cass., 8 settembre 2005, n. 17899, in *Banca Dati BIG*, IPSOA, Id., 14 marzo 2007, n. 5946, *ivi*.